

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) ROBUSTELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CARMELA ROBUSTELLA

Seduta del 23/02/2026

FATTO

La società ricorrente, nel rinviare al contenuto del reclamo in atti, lamenta di aver ricevuto comunicazione di recesso unilaterale dal contratto di conto corrente incardinato presso l'intermediario resistente, per *“motivata da presunte irregolari movimentazioni”*.

Ritiene il recesso *“ingiustificato e potenzialmente lesivo”* dei propri interessi, *“anche in considerazione del pregiudizio economico e operativo che ne deriva”*.

Chiede la *“riapertura del conto corrente e danni finanziari per NON avere potuto effettuare pagamenti”*.

L'intermediario, costituitosi ritualmente, rappresenta anzitutto che la società ricorrente era titolare del conto corrente oggetto del presente ricorso; specifica che risulta altresì titolare di un ulteriore rapporto di conto corrente.

Tanto precisato, eccepisce preliminarmente l'inammissibilità della domanda in quanto tesa a un *facere* infungibile.

Nel merito, dichiara di aver agito nel rispetto delle previsioni contrattuali e di aver comunicato il recesso da entrambi i rapporti per mezzo di raccomandata A.R., consegnata al cliente in data 19/08/2025.

Soggiunge che il consolidato orientamento dell'Arbitro permette alle parti di recedere dal contratto anche in forza del combinato disposto degli artt. 1373 e 1855 c.c., purché ne sia dato preavviso (cita Collegio di Roma, decisione n. 15035/2020).

Osserva che illustrata la piena legittimità del recesso *ad nutum* esercitato, viene meno anche la necessità di indicare una motivazione più analitica di quella già comunicata al cliente.

Specifica di aver atteso fino all'inizio del mese di ottobre prima di estinguere il conto oggetto del presente procedimento e che l'altro conto è, *"alla data odierna, ancora attivo, al fine di consentire [alla società ricorrente] l'accensione di nuovi rapporti presso altro intermediario e il trasferimento di eventuali servizi in precedenza canalizzati sulla scrivente"*.

Evidenzia l'assenza di documentazione a supporto della richiesta risarcitoria e cita la decisione n. 12087/2024 del Collegio di Bari secondo cui non sono meritevoli di tutela disagi, fastidi, disappunti, ansie ed ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana.

Chiede in via preliminare di dichiarare inammissibile la domanda volta alla riapertura del conto; in via principale il rigetto del ricorso in quanto infondato.

La società ricorrente, in sede di repliche, contesta l'eccezione in rito sollevata e fa presente che il ricorso mira all'accertamento dell'illegittimità del recesso operato dalla banca senza una motivazione adeguata.

Richiama l'orientamento dell'Arbitro secondo cui l'intermediario è tenuto ad esplicitare le ragioni del recesso, ove lo stesso determina *"pregiudizi ingiustificati al cliente"*.

Afferma che in molte decisioni ABF è stata affermata l'esigenza di *"un'adeguata tutela del cliente, soprattutto quando ciò comporta: blocco dei pagamenti, perdita di affidabilità commerciale, danni imminenti nella gestione dell'attività"*.

Lamenta la violazione dei principi di correttezza e buona fede, posta la mancanza di motivazioni e di preavviso adeguato, nonché in considerazione della "contraddizione" esistente tra la raccomandata iniziale, con cui venivano segnalate presunte movimentazioni irregolari, e i riferimenti al recesso *ad nutum*.

Quanto al danno, fa presente che l'amministratore unico, destinatario diretto delle comunicazioni di chiusura improvvisa dei rapporti, ha *"sviluppato un grave stato di prostrazione psicologica che ha reso impossibile la prosecuzione dell'incarico costringendo i soci, loro malgrado, ad avviare il procedimento di sostituzione dell'organo amministrativo"*.

Ribadisce per il resto quanto già affermato e concluso e chiede espressamente, inoltre, l'accertamento dell'illegittimità del recesso operato dalla convenuta.

L'intermediario, in sede di controrepliche, evidenzia che, quand'anche l'avversa domanda venga trattata come diretta ad accertare la legittimità del proprio comportamento, rimarrebbe comunque inibita una condanna alla riapertura del rapporto.

Sottolinea che tra il momento della ricezione della comunicazione di recesso e l'estinzione del conto è trascorso *"più di un mese e mezzo, tempo ampiamente sufficiente per accendere nuovi rapporti bancari presso altri intermediari"*.

Lamenta la totale carenza di dimostrazione circa i pregiudizi asseritamente subiti e si riporta a quanto precisato in sede di controdeduzioni e alle conclusioni ivi rassegnate.

DIRITTO

Oggetto di contestazione è la legittimità della condotta tenuta dall'intermediario per aver esercitato il recesso dal rapporto di conto corrente senza fornire motivazioni, cagionando disagi all'organizzazione della società istante.

Il Collegio segnala, anzitutto, che il presente ricorso sembra riguardare esclusivamente il conto estinto, di cui la società ricorrente chiede la riapertura.

Quanto all'ulteriore rapporto di conto corrente, l'intermediario ha fatto presente che, alla data di presentazione delle controdeduzioni, lo stesso risultava ancora attivo, nonostante la comunicazione di recesso inviata.

In sede di repliche, il ricorrente insiste nella riattivazione del rapporto e contesta le eccezioni della banca relativamente al conto estinto, osservando che la riattivazione del conto sarebbe una conseguenza di un eventuale accertamento dell'illegittimità della condotta contestata.

Ciò detto, il Collegio, in via preliminare, esamina l'eccezione di inammissibilità della richiesta di riapertura del conto sollevata dall'intermediario resistente, in quanto volta a ottenere la condanna a un *facere* infungibile, che comporterebbe l'assunzione di una pronuncia costitutiva.

Come ripetutamente affermato da questo Collegio, l'Arbitro Bancario Finanziario non può emettere pronunce costitutive, né imporre all'intermediario l'esecuzione di prestazioni di *facere* infungibile, quali la prosecuzione forzata di un rapporto di conto corrente o di deposito, trattandosi di prestazioni che presuppongono un margine di valutazione discrezionale e fiduciaria insuscettibile di esecuzione coattiva in forma specifica.

Nondimeno, in un'ottica di *favor* per il cliente, la giurisprudenza dell'ABF consente di riqualificare le domande che formalmente appaiono volte ad ottenere la prosecuzione del rapporto come domande di mero accertamento della legittimità o illegittimità del recesso e, conseguentemente, dell'eventuale responsabilità risarcitoria dell'intermediario.

Nel caso di specie, le doglianze della ricorrente attengono, in via sostanziale, alla legittimità del recesso esercitato dall'intermediario e alle sue eventuali conseguenze pregiudizievoli. Pertanto, il ricorso deve ritenersi ammissibile nei limiti in cui è volto all'accertamento della conformità a diritto del recesso e dell'eventuale sussistenza di un danno risarcibile, ferma l'impossibilità per il Collegio di imporre all'intermediario la riapertura o la ricostituzione del rapporto di conto corrente. L'eccezione di inammissibilità va pertanto respinta.

Venendo al merito del ricorso, il Collegio rammenta che i rapporti di conto corrente intrattenuti dalla ricorrente con l'intermediario sono regolati, oltre che dalle pattuizioni contrattuali, dalle disposizioni del codice civile in tema di conto corrente e, in particolare, dall'art. 1855 c.c., che dispone che se l'operazione è regolata in conto corrente e sia a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone *"preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni"*, nonché dalla disciplina speciale in materia di servizi di pagamento, art. 126-septies, comma 2, TUB, in base al quale *"il prestatore di servizi di pagamento può recedere da un contratto quadro a tempo indeterminato se ciò è previsto dal contratto e con un preavviso di almeno due mesi, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia"*. In base al quadro normativo di riferimento, la banca può, dunque, recedere dai rapporti di conto corrente, ove così pattuito, anche *ad nutum*, fermo restando l'obbligo di rispettare un termine di preavviso congruo, al fine di consentire al cliente di reperire un diverso intermediario e di trasferire la propria operatività, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. La giurisprudenza ha chiarito che l'esercizio della facoltà di recesso non può assumere connotati arbitrari o imprevedibili per il cliente, specie in assenza di inadempimenti o di situazioni di insolvenza, e che la violazione di tali limiti può dar luogo a responsabilità risarcitoria dell'intermediario, ove sia dimostrata l'esistenza di un danno causalmente riconducibile al comportamento della banca.

Nel caso di specie, il Collegio anzitutto costata che l'intermediario, al fine di supportare la legittimità della propria condotta, richiama l'art. 23 del contratto, sezione conto corrente, che sancisce il diritto delle parti di recedere dal rapporto *"in qualsiasi momento e con comunicazione scritta"*.

In particolare, è previsto che *"Per la chiusura del conto deve essere dato al Cliente un preavviso minimo di due mesi se il Cliente è consumatore e di 10 giorni se è non consumatore"*. È inoltre precisato che *"La comunicazione della Banca diviene efficace allo scadere del termine del preavviso. Se ricorre un giustificato motivo la Banca può recedere anche senza preavviso, purché ne sia data tempestiva comunicazione scritta al Cliente"*.

È in atti la nota del 25/07/2025 con cui l'intermediario ha comunicato il recesso dal rapporto di conto corrente e dai relativi servizi *"per irregolare movimentazione dello stesso"*.

Nella comunicazione ha precisato, inoltre, che *"Il recesso avrà efficacia dalla data di ricezione della presente lettera da parte Vostra"*.

Non è in contestazione l'avvenuta ricezione di tale missiva, avvenuta il 19/08/2025, come risulta dalla cartolina di ritorno allegata agli atti.

Sebbene la comunicazione di recesso si limiti a richiamare una "irregolare movimentazione" dei conti, senza precisare in cosa consisterebbero le irregolarità contestate, il Collegio ritiene che tale formulazione, per quanto insoddisfacente sotto il profilo della trasparenza, non consente, di per sé sola, di ritenere illegittimo il recesso, in assenza di elementi che ne dimostrino il carattere pretestuoso o discriminatorio.

La ricorrente, sul punto, non allega fatti specifici idonei a far ritenere che il riferimento all'"irregolare movimentazione" sia meramente apparente o strumentale, né deduce circostanze che possano far presumere un uso distorto della facoltà di recesso. Inoltre, sebbene l'intermediario nelle controdeduzioni affermi di aver operato un recesso *ad nutum*, precisa che tra il momento della ricezione della comunicazione di recesso e l'estinzione del conto è trascorso "*più di un mese e mezzo, tempo ampiamente sufficiente per accendere nuovi rapporti bancari presso altri intermediari*".

In effetti, l'intermediario ha versato in atti l'ultimo estratto conto, da cui risulta che l'estinzione del conto corrente è avvenuta in data 07/10/2025, quindi oltre il termine di dieci giorni previsto dal contratto per i "non consumatori", consentendo alla cliente di proseguire l'ordinaria operatività e di aprire, nel frattempo, un nuovo conto presso altro intermediario, sul quale trasferire i propri rapporti. Tale condotta integra un preavviso di fatto, anche più ampio di quello indicato nel contratto, che ha permesso alla ricorrente di evitare interruzioni nella gestione dei pagamenti e degli incassi, realizzando in concreto la funzione di protezione dell'affidamento del cliente che i principi di correttezza e buona fede intendono presidiare. In un precedente esaminato da questo Collegio, relativo ad una fattispecie analoga e concernente il medesimo intermediario, è stato ritenuto conforme ai canoni di correttezza il comportamento della banca che, pur avendo comunicato il recesso, aveva mantenuto in vita il rapporto per un periodo congruo, al fine di consentire al cliente l'apertura di un nuovo conto presso altro operatore e il trasferimento dell'operatività (Cfr. Coll. Bari, decisione n. 527/26). Anche nel caso in esame, la condotta dell'intermediario si pone in linea con tale orientamento.

Alla luce di tali elementi, il Collegio ritiene che l'intermediario abbia esercitato la facoltà di recesso in modo non arbitrario, accompagnando la decisione con modalità idonee a consentire alla cliente una ordinata migrazione verso altro intermediario. Pertanto la domanda della ricorrente non è meritevole di accoglimento, restando assorbita l'ulteriore domanda di risarcimento dei danni, peraltro non provati.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE